m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0221068.24-11-2025

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio 3 - Tutela e Acquisizione.
Pianificazione paesaggistica
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071704 - Fax 0917071702
serv.tutelabci@regione.sicilia.it

Prot. n. 41692 del 24/11 /2025
Allegati n. 2

Rif. Nota Prot. n. ___

Al Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni Ambientali
va@pec.mase.gov.it

e.p.c Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 10565] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di "Rielaborazione del progetto definitivo dell'approdo turistico "MARINA DI SIRACUSA" sviluppato sulla base dei contenuti del progetto presentato e discusso in conferenza dei servizi in data 15.02.2021".
Proponente: Società S.P.E.R.O. S.r.L.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;
VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "N*orme in materia ambientale"*;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* " e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 recante "*il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
VISTO il D.M. n. 10/09/2010 pubblicato sulla G.U. n. 19 del 18/09/2010**,** emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, recante "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
VISTO il D.lgs. 199/2021 e in particolare l'art. 20 che "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" modificato dall'art. 47 del Decreto legislativo13/2023, convertito in L. 41/2023, nonché l'art. 22 secondo cui "*Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante*";
VISTO il D.lgs. n. 13 del 24/02/2023 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR*

(PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023;

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 " *Codice dei Contratti pubblici*" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 recante "*Livelli e contenuti della progettazione*" relativamente alla "*procedura di verifica preventiva dell'interesse Archeologico*";

VISTO il Parere n. 34205 del 24/10/2024 della Avvocatura Generale dello Stato, reso sulla base dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 648/2022 e da ultimo con la più recente sentenza n. 677/2024 del 20 agosto 2024;

VISTO il D.P.Reg. n.723 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana all' Ing. Mario la Rocca;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S. n. 48 del 18 luglio 2012, "*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11*";

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTA la documentazione allegata al progetto pubblicata sul sito internet istituzionale del MASE all'indirizzo https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10361/15288;

VISTO il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa e le relative Norme di Attuazione adottato con D.A. n.5040 del 21/5/2025 pubblicato nel supplemento G.U.R.S. n.12 del 16/03/2019;

VISTO il vincolo paesaggistico, giusto D.A. n. 2340 del 30/09/1988 pubblicato G.U.R.S. n. 52 del 03/12/1988 " Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del Porto Grande e altre aree siracusane";

CONSIDERATO che il progetto in questione riguarda la realizzazione di un "approdo turistico", secondo l'accezione definita al punto b) dell'art. 2, c.1, del D.P.R. 509/97, nello specchio d'acqua del Porto Grande di Siracusa, localizzato nel tratto compreso tra il canale Regina e il presidio dell'ex idroscalo dell'Aeronautica Militare, antistante l'area industriale ex S.P.E.R.O, di proprietà del Demanio Marittimo. La proposta progettuale definitiva, adeguata alle prescrizioni della C.d.S. che lo approvava, è frutto di una rimodulazione del progetto preliminare sia dal punto di vista delle opere marittime e dell'operatività del porto, che dal punto di vista del linguaggio architettonico e si propone, quindi, come strumento di riqualificazione funzionale dell'affaccio a mare.

ESAMINATI gli elaborati di progetto della struttura portuale che prevede la realizzazione di una colmata antistante la struttura della ex fabbrica S.P.E.R.O, distante poche decine di metri dalla terraferma e legata a questa da due bracci stradali che collegano la stessa alla Via Elorina, alla quale è radicato il molo di ponente lungo circa 520 m che definisce lo specchio acqueo protetto che si estende su una superficie di circa 77.900 mq. Su tale colmata trovano posto tutta una serie di servizi diportistici, cantieristici e opere marittime.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizio del 12/02/2021 svoltasi presso il Comune di Siracusa;

VISTO il parere n. 27 del 25/11/2024 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS che esprime motivato parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, rielaborato a seguito delle condizioni imposte alla società a seguito della CdS, e subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite;

VISTA la nota prot. n. 6686 del 16/09/2025 con cui la Soprintendenza beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha trasmesso il parere di competenza che annulla sostituisce i precedenti pareri rispettivamente prot. 11148 del 4/11/2020, prot. n. 3890 del 31/05/2024 e prot. 4149 del 11/06/2024 alla luce delle integrazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società proponente alla stessa Soprintendenza in data 4/09/2024;

VISTE E CONSIDERATE le nuove valutazioni sul progetto in esame contenute nel suddetto parere prot. n. 6686 del 16/09/2025, che si allega, favorevole e subordinato alle seguenti condizioni:

> " *Questa Soprintendenza è del parere che l'ultima versione del progetto definitivo presentato dalla società S.P.E.R.O. s.r.l. sia assentibile a condizione che non venga realizzato l'edificio adibito a ristorante posizionato nella parte estrema della diga foranea che, oltretutto, dovrà essere significativamente ridotta nelle sue dimensioni per mitigarne l'impatto visivo nei*

confronti dei siti presenti sulla terraferma ed eventualmente riconfigurato in relazione alla presenza del canale di gronda denominato "canale Regina"; ciò anche in coerenza con le prescrizioni di competenza dell'Autorità di Sistema e della Capitaneria di Porto di Siracusa in osservanza del Codice della Navigazione, onde non interferire con il transito e lo spazio di manovra riservato a tutte le tipologie di mezzi atti alla navigazione che si trovino a solcare lo specchio acqueo del Porto Grande".

"Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione con riduzione delle altezze), previsti sui fabbricati ricadenti in area di tutela "3", si prescrive il mantenimento dell'area di sedime originaria, adottando strategie di integrazione nel paesaggio, mediante l'utilizzo di colori e materiali che si armonizzano con l'ambiente circostante".

VISTA la nota prot. n. 3214 del 08/10/2025 con cui la Soprintendenza del Mare ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza che si allega e a cui si rimanda per le prescrizioni da ottemperare.

CONSIDERATO che il progetto per la realizzazione dell'approdo turistico si propone, come strumento di riqualificazione funzionale dell'affaccio a mare oltre che necessario per dotare la città di Siracusa di un porto adeguato, sostenibile e compatibile con il territorio e l'ambiente circostante.

Tutto ciò premesso e richiamato, lo scrivente Dipartimento viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze BB.CC.AA di Siracusa e della Soprintendenza del Mare espresse nei citati pareri che si allegano, per quanto di competenza esprime **parere favorevole** subordinato alle condizioni indicate.

Il Dirigente Generale
Mario La Rocca

PROT. 35768 del 08/10/2025 S3

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-beni-culturali-identita-siciliana/dipartimento-beni-culturali-identita-siciliana
Posta elettronica certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza del Mare
Via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916170933
https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/sopmare@regione.sicilia.it
sopmare@certmail.regione.sicilia.it
sopmare@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Unità Operativa di Base S20.2
Ricerca e tutela dei beni sommersi archeologici antichi e moderni, paesaggistici e demoetnoantropologici, S.I.T., Divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Museo del mare. Arsenale della Marina Regia di Palermo.

Posizione Organizzativa 1
Supporto U.O. S.20.2 per attività di competenza afferenti il patrimonio culturale sommerso.
sopmare.uo2@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **3214** del **08 OTT 2025**
Allegati n.

Rif. Nota prot. n. 33305 del 19.09.2025

OGGETTO: [ID:10565] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Rielaborazione del progetto definitivo dell'approdo turistico "MARINA DI SIRACUSA" sviluppato sulla base dei contenuti del progetto presentato e discusso in conferenza dei servizi in data 15.02.2021.

Proponente:Società S.P.E.R.O. SrL

A Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Servizio 3 - Tutela
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
-9 OTT 2025
POSTA IN ARRIVO

e p.c. *A Soprintendenza BB.CC.AA*
SIRACUSA
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alle note di codesto del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio 3 prot. n.28593 del 31.07.2025 e 33305 del 19.09.2025 con le quali codesto Dipartimento fa richiesta a questa Soprintendenza del parere endoprocedimentale si rappresenta quanto appresso indicato.

Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;
Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "*L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio*";
Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";
Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;
Vista la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;
Visti l'art. 21, commi 4 e 5; l'art. 26, comma 1; l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che subordinano all'autorizzazione della Soprintendenza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e, in caso di opere pubbliche, ne regolamenta le fasi di archeologia preventiva;
Visto il DPCM del 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;
Visto l'articolo 38, commi 8, 9 e 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che regolamenta l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico da acquisire in corso di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità;
Visto l'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che regolamenta le modalità di svolgimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le modalità di cui all'allegato I.8;
Vista la Legge 21 aprile 2023 n. 41;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, 152, art. 25, comma 2-sexies che stabilisce che "*l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 50/2016 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsti dal D.Lgs 42/2004*";
Considerato che la Regione Siciliana esercita tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale e che, pertanto, la Soprintendenza del Mare ha competenza esclusiva *ratione materie* nei fondali, nonché *mutatis mutandis* sulle installazioni e le strutture ivi situate;
Visti gli elaborati del progetto definitivo presentato dalla Società proponente
Considerato che il progetto in epigrafe prevede per la parte a mare una serie di opere che interesseranno un'area marina di circa 77.900 mq all'interno del Porto Grande di Siracusa:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle opere in argomento, subordinato alle seguenti **prescrizioni**:

1. *Ante operam*; la Società proponente dovrà integrare la documentazione progettuale con il documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, redatto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Tale documento dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, alle ricognizione dei beni sottoposti a tutela eventualmente presenti in vincoli in rete (*http://vincoliinrete.beniculturali.it*), carta del rischio (*http://www.cartadelrischio.beniculturali.it*), patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze della competente Capitaneria di Porto.

Le indagini strumentali di archeologia preventiva (secondo i casi: Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), dovranno essere realizzate ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia di indagine. Dovrà essere resa dall'archeologo di riferimento in sede di relazione dichiarazione espressa sulla tipologia delle strumentazioni utilizzate, sui setup utilizzati e sull'idoneità degli stessi per l'identificazione di eventuali target di interesse culturale e, più in generale, per i fini di verifica archeologica secondo la

normativa di riferimento. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto. Dovrà, inoltre, essere sempre garantita al personale di questa Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo dell'imbarcazione impegnata nelle attività di survey al fine di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza. Per tale motivo, la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovrà essere preliminarmente comunicata.

La documentazione tecnico scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey effettuate (dirette e/o strumentali), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati delle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo di idoneo supporto di archiviazione informatico contenente tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale e i loro relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.

Le indagini e il relativo documento finale dovranno essere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista prescelto dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza.

2. *Ante operam.* La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire a questa Soprintendenza per le vie formali e con congruo anticipo (non meno di 15 giorni), al fine di consentire la necessaria programmazione del personale tecnico/scientifico che, qualora la scrivente ne ravvisasse la necessità, si riserverà la facoltà di inviare per presenziare durante lo svolgimento dei lavori oggetto della presente. Si sottolinea che tutti gli eventuali oneri finanziari che deriveranno dall'impiego del suddetto personale saranno a totale carico della committenza, ai sensi dell'art.28, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.

3. *Corso d'opera.* Sorveglianza archeologica in tutte le fasi dei lavori che interessino i fondali e/o la sua stratigrafia (escavo, ancoraggi, ecc.) realizzata tramite un numero di archeologi commisurato alle opere di escavo e costruzione previste in progetto e in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e *curriculum vitae* del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza, che curerà il coordinamento scientifico delle attività di sorveglianza.

4. *Corso d'opera.* Nell'eventualità in cui in corso d'opera si verifichino ritrovamenti archeologici e/o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822 e 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, così da consentire i necessari approfondimenti sull'area di indagine e/o valutare eventuali modifiche delle modalità di realizzazione delle opere, con oneri a carico della Società richiedente.

Ogni eventuale variazione da apportare al progetto che interessi l'ambiente sottomarino,

dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Soprintendenza.

Il presente parere attiene alla tutela dei Beni Culturali sommersi ed è espresso ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Parte II, Titolo I, e solo in tal senso è da intendersi il provvedimento reso.

Il presente parere, ai sensi del comma 5 dell'art.21 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. resta valido per anni CINQUE dalla data della sua emissione, trascorsi i quali potranno essere dettate nuove prescrizioni, ovvero integrate e/o variate quelle già date.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Sgroi

Il Responsabile della P.O. 1
Roberto La Rocca

Il Soprintendente del Mare *ad interim*
Ferdinando Maurici

Responsabile procedimento:	Fabrizio Sgroi						(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza		Piano		Tel.	0916170933	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – *urp.sopmare@regione.sicilia.it* -				Responsabile:	Salvatore Emma		
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916170933	Orario e giorni ricevimento	Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc. 9.00/13.00 e 15.00/17.00

35768 del 8/10/25

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-beni-culturali-identita-siciliana/dipartimento-beni-culturali-identita-siciliana
Posta elettronica certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza del Mare
Via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. 0916170933
https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/sopmare@regione.sicilia.it
sopmare@certmail.regione.sicilia.it
sopmare@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Unità Operativa di Base S20.2
Ricerca e tutela dei beni sommersi archeologici antichi e moderni, paesaggistici e demoetnoantropologici, S.I.T., Divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso. Museo del mare. Arsenale della Marina Regia di Palermo.

Posizione Organizzativa 1
Supporto U.O. S.20.2 per attività di competenza afferenti il patrimonio culturale sommerso.
sopmare.uo2@regione.sicilia.it

Pitto

Palermo, prot. n. **3214** del **08 OTT 2025**
Allegati n.

Rif. Nota prot. n. 33305 del 19.09.2025

OGGETTO: [ID:10565] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto "Rielaborazione del progetto definitivo dell'approdo turistico "MARINA DI SIRACUSA" sviluppato sulla base dei contenuti del progetto presentato e discusso in conferenza dei servizi in data 15.02.2021.

Proponente:Società S.P.E.R.O. SrL

A Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana
Servizio 3 - Tutela
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. *A Soprintendenza BB.CC.AA*
SIRACUSA
soprisr@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alle note di codesto del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio 3 prot. n.28593 del 31.07.2025 e 33305 del 19.09.2025 con le quali codesto Dipartimento fa richiesta a questa Soprintendenza del parere endoprocedimentale si rappresenta quanto appresso indicato.

Visto l'articolo 9 della Costituzione Italiana;
Visto l'articolo 14, lettera "n", dello Statuto della Regione Siciliana, che individua espressamente la tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità e delle opere artistiche tra le materie a legislazione esclusiva della Regione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante le "Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti", che all'articolo 1 cita testualmente: "*L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio*";
Vista la Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, recante le "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";
Vista la Legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, recante "Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia";

Responsabile procedimento:	Fabrizio Sgroi					(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza		Piano		Tel.	0916170933	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – *urp.sopmare@regione.sicilia.it* -		Responsabile:		Salvatore Emma			
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916170933	Orario e giorni ricevimento	Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc. 9.00/13.00 e 15.00/17.00

Visto l'articolo 28 della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 che istituisce la Soprintendenza del Mare e che, al comma 2, ne individua espressamente le competenze esclusive in materia di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;
Vista la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 e ratificata dallo Stato italiano con Legge 23 ottobre 2009, n. 157;
Visti l'art. 21, commi 4 e 5; l'art. 26, comma 1; l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che subordinano all'autorizzazione della Soprintendenza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e, in caso di opere pubbliche, ne regolamenta le fasi di archeologia preventiva;
Visto il DPCM del 14 febbraio 2022 di approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;
Visto l'articolo 38, commi 8, 9 e 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che regolamenta l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico da acquisire in corso di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità;
Visto l'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che regolamenta le modalità di svolgimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le modalità di cui all'allegato I.8;
Vista la Legge 21 aprile 2023 n. 41;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, 152, art. 25, comma 2-sexies che stabilisce che "*l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 50/2016 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsti dal D.Lgs 42/2004*";
Considerato che la Regione Siciliana esercita tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale e che, pertanto, la Soprintendenza del Mare ha competenza esclusiva *ratione materie* nei fondali, nonché *mutatis mutandis* sulle installazioni e le strutture ivi situate;
Visti gli elaborati del progetto definitivo presentato dalla Società proponente
Considerato che il progetto in epigrafe prevede per la parte a mare una serie di opere che interesseranno un'area marina di circa 77.900 mq all'interno del Porto Grande di Siracusa:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle opere in argomento, subordinato alle seguenti **prescrizioni**:

1. *Ante operam*; la Società proponente dovrà integrare la documentazione progettuale con il documento di Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico, redatto ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022. Tale documento dovrà comprendere gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni, alle ricognizione dei beni sottoposti a tutela eventualmente presenti in vincoli in rete (*http://vincoliinrete.beniculturali.it*), carta del rischio (*http://www.cartadelrischio.beniculturali.it*), patrimonio Mondiale UNESCO, dati di archivio di questa Soprintendenza e Ordinanze della competente Capitaneria di Porto.

Le indagini strumentali di archeologia preventiva (secondo i casi: Side Scan Sonar, Multibeam, Subbottom Profiler, Gradiometro e ROV), dovranno essere realizzate ad alta risoluzione con setup degli strumenti di acquisizione conformi alle profondità operative e alle finalità archeologiche delle stesse e, in ogni caso, preliminarmente concordate con la scrivente e conformi agli standard convenzionalmente richiesti per la tipologia di indagine. Dovrà essere resa dall'archeologo di riferimento in sede di relazione dichiarazione espressa sulla tipologia delle strumentazioni utilizzate, sui setup utilizzati e sull'idoneità degli stessi per l'identificazione di eventuali target di interesse culturale e, più in generale, per i fini di verifica archeologica secondo la

normativa di riferimento. Tali approfondimenti, effettuati sotto l'alta sorveglianza e il coordinamento scientifico di questa Soprintendenza, dovranno consentire l'acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza, tutela e conservazione dei beni culturali sommersi, nonché una puntuale ed esaustiva valutazione del grado di rischio archeologico del progetto. Dovrà, inoltre, essere sempre garantita al personale di questa Soprintendenza del Mare, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo dell'imbarcazione impegnata nelle attività di survey al fine di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza. Per tale motivo, la data di inizio, di interruzione e di ripresa delle predette indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovrà essere preliminarmente comunicata.

La documentazione tecnico scientifica, in formato PDF/A e shapefile, dovrà essere corredata da schede complete e da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio. Inoltre dovrà essere presentato il registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse fasi di survey effettuate (dirette e/o strumentali), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati delle indagini elettroacustiche. Tutta la documentazione tecnico-scientifica, in lingua italiana, dovrà essere prodotta a questa Soprintendenza a mezzo di idoneo supporto di archiviazione informatico contenente tutti i dati grezzi di prima acquisizione in formato digitale e i loro relativi progetti di acquisizione in un formato leggibile con software open source, riservandosi la scrivente la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori approfondimenti.

Le indagini e il relativo documento finale dovranno essere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 dell'articolo 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e curriculum vitae del professionista prescelto dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza.

2. *Ante operam.* La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire a questa Soprintendenza per le vie formali e con congruo anticipo (non meno di 15 giorni), al fine di consentire la necessaria programmazione del personale tecnico/scientifico che, qualora la scrivente ne ravvisasse la necessità, si riserverà la facoltà di inviare per presenziare durante lo svolgimento dei lavori oggetto della presente. Si sottolinea che tutti gli eventuali oneri finanziari che deriveranno dall'impiego del suddetto personale saranno a totale carico della committenza, ai sensi dell'art.28, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.

3. *Corso d'opera.* Sorveglianza archeologica in tutte le fasi dei lavori che interessino i fondali e/o la sua stratigrafia (escavo, ancoraggi, ecc.) realizzata tramite un numero di archeologi commisurato alle opere di escavo e costruzione previste in progetto e in possesso dei requisiti stabiliti di cui al comma 1 dell'articolo 41 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e al D.M. 60/2009 e al D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo. Nominativo e *curriculum vitae* del professionista, o dei professionisti, prescelti dalla Società proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questa Soprintendenza, che curerà il coordinamento scientifico delle attività di sorveglianza.

4. *Corso d'opera.* Nell'eventualità in cui in corso d'opera si verifichino ritrovamenti archeologici e/o anomalie sospette, i lavori dovranno essere sospesi e dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, degli artt. 822 e 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, così da consentire i necessari approfondimenti sull'area di indagine e/o valutare eventuali modifiche delle modalità di realizzazione delle opere, con oneri a carico della Società richiedente.

Ogni eventuale variazione da apportare al progetto che interessi l'ambiente sottomarino,

Ró# ┐┐╜ëüî☺ Φ◄☺!∞í└▲â–

dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Soprintendenza.

Il presente parere attiene alla tutela dei Beni Culturali sommersi ed è espresso ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, Parte II, Titolo I, e solo in tal senso è da intendersi il provvedimento reso.

Il presente parere, ai sensi del comma 5 dell'art.21 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. resta valido per anni CINQUE dalla data della sua emissione, trascorsi i quali potranno essere dettate nuove prescrizioni, ovvero integrate e/o variate quelle già date.

Sono fatte salve le competenze degli altri Enti chiamati ad esprimere pareri, rilasciare nulla osta e/o autorizzazioni e resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto d'ogni ulteriore e più restrittiva norma.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Sgroi

Il Responsabile della P.O. 1
Roberto La Rocca

Il Soprintendente del Mare *ad interim*
Ferdinando Maurici

Responsabile procedimento:	Fabrizio Sgroi						(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Stanza		Piano		Tel.	0916170933	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – *urp.sopmare@regione.sicilia.it* -				Responsabile:	Salvatore Emma		
Stanza	5	Piano	1	Tel.	0916170933	Orario e giorni ricevimento	Lun-mar-gio 9.00/13.00 – merc. 9.00/13.00 e 15.00/17.00

ID 10565

PROT. 32894
DEL 16/09/2025

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali
e dell' Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827

Codice Fiscale 80012000826

S.18 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
tel. 0931/450811 – fax 0931/21205

soprisr@regione.sicilia.it
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr

IL SOPRINTENDENTE

Rif. nota n.28593 del 31/07/2025

Siracusa Prot. n. 6686 Del 16 SET. 2025
Allegati n.

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di "Rielaborazione del progetto definitivo dell'approdo turistico "MARINA di SIRACUSA" sviluppato sulla base dei contenuti del progetto presentato e discusso in Conferenza dei Servizi" in data 15.02.2021. Proponente Società S.P.E.R.O. s.r.l.- PARERE di COMPETENZA

All'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S.
Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S.
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.siciilia.it

e, p.c. Alla Soprintendenza del Mare
sopmare@certmail.regione.sicilia.it

In riferimento alla nota del Servizio 3 di codesto Dipartimento in epigrafe indicata, acquisita al prot.n.5852 del 01/08/2025 di questa Soprintendenza, con la quale questo ufficio è stato invitato a confermare o riformulare i precedenti pareri, si rappresenta quanto segue in merito al parere di competenza nell'ambito della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006.

Si ritiene doveroso premettere che i precedenti pareri resi da questa Soprintendenza, rispettivamente prot.n.11148 del 04/11/2020, prot.n.3890 del 31/05/2024 e prot.n.4149 del 11/06/2024, sono da considerare ormai superati in quanto, nell'ambito di questa procedura, nel territorio siciliano le competenze in materia di tutela del paesaggio non sono più esercitate dal MIC bensì dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. tramite le locali Soprintendenze competenti per territorio (v. sentenza T.A.R. Sicilia- sez. V - n.287/2024 e successivo parere n.34205 del 24/10/2024 dell'Avvocatura Generale dello Stato); ciò non toglie, tuttavia, che il contenuto dei suddetti pareri potrà essere debitamente riconsiderato ed anche confermato da questo ufficio per essere sottoposto, in via endoprocedimentale, a codesto Dipartimento, unico organo riconosciuto

Responsabile procedimento			Dott. Paolo Tiralongo					Responsabile istruttoria			
Stanza		Piano		Tel.		Durata		Adozione	Ritardo		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsoprisr@regione.sicilia.it - Responsabile:					Dott. Tiralongo Paolo						
Stanza	220	Piano	T	Tel.	0931/4508220	Orario		Da lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 / Mercoledì 15:00–17:00			

nella Regione Sicilia legittimato ad esprimersi, in applicazione dell'odierna procedura, con l'emanazione del provvedimento finale definitivo da adottare di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Proprio in virtù di quanto sopra premesso e, soprattutto, alla luce delle integrazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società proponente in data 04/09/2024 ed acquisite al nostro prot.n.6186 del 06/09/2024, si ritiene attualmente condivisibile, pur con le opportune rimodulazioni, il succitato parere della scrivente prot.n. 3890/2024 poiché in linea con quanto previsto, a livello normativo, sia dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sia dal Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 della provincia di Siracusa (D.A.n.5040/2017) e relative Norme Tecniche di Attuazione nonché, per ultimo ma non da ultimo, dal vincolo denominato "Porto Grande" di Siracusa (D.A.n.2340/1988).

Pertanto questa Soprintendenza, dopo aver attentamente riesaminato l'ultima redazione del progetto definitivo presentato dalla società in aderenza alle prescrizioni imposte ai fini della tutela paesaggistico-ambientale ed in considerazione del fatto che nessuno degli interventi progettati ricade in area del paesaggio locale "10 h" del Piano Paesaggistico (come erroneamente indicato nei precedenti pareri), in sintonia con gli approfondimenti autorevolmente effettuati dalla Commissione Tecnica di Verifica Impatto Ambientale VIA-VAS nel parere n.27 del 25/11/2024, nonché in coerenza e continuità con i precedenti pareri espressi nel corso delle Conferenze dei Servizi tenutesi il 30/01/2012 ed il 15/02/2021 ed, infine, con il più recente menzionato provvedimento del 31/05/2024, è del parere che l'ultima versione del progetto definitivo presentato dalla società S.P.E.R.O. s.r.l. sia assentibile a condizione che non venga realizzato l'edificio adibito a ristorante posizionato nella parte estrema della diga foranea che, oltretutto, dovrà essere significativamente ridotta nelle sue dimensioni per mitigarne l'impatto visivo nei confronti dei siti presenti sulla terraferma ed eventualmente riconfigurato in relazione alla presenza del canale di gronda denominato "canale Regina"; ciò anche in coerenza con le prescrizioni di competenza dell'Autorità di Sistema e della Capitaneria di Porto di Siracusa in osservanza del Codice della Navigazione, onde non interferire con il transito e lo spazio di manovra riservato a tutte le tipologie di mezzi atti alla navigazione che si trovino a solcare lo specchio acqueo del Porto Grande.

Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione (demolizione e ricostruzione con riduzione delle altezze), previsti sui fabbricati ricadenti in area di tutela "3", si prescrive il mantenimento dell'area di sedime originaria, adottando strategie di integrazione nel paesaggio, mediante l'utilizzo di colori e materiali che si armonizzano con l'ambiente circostante.

Tutto ciò deriva anche dall'aver tenuto nella dovuta considerazione l'ormai improcrastinabile necessità di Siracusa di dotarsi di un porto che possa adeguatamente accogliere il flusso turistico scaturente dall'attracco di tutti i mezzi atti alla navigazione che ne abbiano necessità e quella di realizzare, conseguentemente, gli indispensabili servizi connessi, così come affermato nel nostro provvedimento prot.n.4149 del 11/06/2024 reso ad integrazione del parere del 31/05/2024 prot.n.3890, già in possesso di codesto Dipartimento.

Questa Soprintendenza, in ogni caso, si rimette al parere finale di codesto superiore Dipartimento, unico soggetto autorizzato, nell'ambito di questa procedura in itinere, a rilasciare l'atto da trasmettere al MASE per la conclusione della verifica di compatibilità ambientale.

Si rimane a disposizione per qualunque altro intervento eventualmente necessario.

Il Soprintendente
Antonino Lutri